

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile e al D.Lgs. 460/97, l'Associazione denominata
“GRUPPO AMICI POMPIERI VOLONTARI MORTARA O.N.L.U.S.”.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Mortara (PV), in piazza Trieste, al civico 93. Il mutamento di ubicazione della sede sociale, purché nello stesso Comune, può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e comunque non costituirà modificazione statutaria.

Art. 3 - Scopi e oggetto sociale

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali e si pone di perseguire esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale nei seguenti settori:

- beneficenza;
- tutela dei diritti civili.

Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività di solidarietà civile, sociale e culturale.

L'Associazione si propone i seguenti scopi :

- Promuovere, sviluppare ed incrementare l'attività del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Mortara;
- Raccogliere fondi per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali da donare e/o conferire in comodato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Promuovere e cementare i vincoli di amicizia, di solidarietà e di colleganza tra i Vigili del Fuoco in congedo ed in servizio, nonché fra essi e gli appartenenti ad altre associazioni aventi scopi affini e/o comuni;



- Tenere vivi tra i Soci i valori di solidarietà tra gli uomini, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria di coloro che sono caduti nell'adempimento del servizio;
- Svolgere, nei limiti delle loro possibilità, ogni forma di assistenza morale, culturale, ricreativa e sportiva in favore dei Soci, promuovendo le iniziative a tale scopo necessarie;
- Mettere a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei cittadini e delle aziende le proprie conoscenze nel campo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- Fornire informazioni ed assistenza miranti al miglioramento dei servizi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle strade, nelle civili abitazioni;
- Prodigarsi per il miglioramento delle strutture e delle attrezzature esistenti sia di propria proprietà, sia di associazioni ed organismi con uguali o affini finalità operanti sul territorio;
- Promuovere la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione antincendi tra i minori ultra dodicenni, favorendo altresì, a fini formativi, l'accesso degli stessi alle strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

L'Associazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio nessuna attività che risulti essere in contrapposizione o di specifica competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà :

- svolgere iniziative di promozione sociale, sportiva, culturale e ricreativa;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
- organizzare tornei, corsi, *stage*, gare sportive per i Soci o partecipanti;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, *gadgets* ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti *internet* o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste tra i Soci o partecipanti;
- somministrare bevande ed alimenti ai Soci o partecipanti.

Art. 4 - Soci



L'Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto, portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. L'adesione alla vita associativa del sodalizio é a tempo indeterminato, con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione. Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età hanno poteri di responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

I Soci maggiorenni attraverso il voto eleggono gli organi dell'Associazione, approvano e modificano lo Statuto ed i regolamenti ed approvano il bilancio annuale di esercizio.

I Soci, in numero indeterminato, si suddividono in :

- **Soci ordinari** – sono i Soci che costituiscono l'Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.

- **Soci onorari** – sono i Soci che si sono particolarmente distinti per servizi resi a favore dell'Associazione, nel campo del volontariato e della vita sociale locale.

Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è intrasmissibile e non può in nessun caso essere restituita.

Art. 4 bis – Sostenitori

Sono coloro che erogano somme o trasferiscono beni a titolo di liberalità a favore del sodalizio senza, tuttavia, intendere partecipare alla vita associativa.

A costoro, in considerazione dell'importanza della liberalità profusa, l'Associazione può riconoscere benemerienze ed altresì il diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali.

Art. 5 – Volontari

L'Associazione si avvarrà di volontari, tra i Soci, nello svolgimento delle proprie attività.

L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni



preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Saranno, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione, prima che il volontario presti la propria attività, lo assicurerà contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di enti, di Comuni e di associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sociali, sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa.

Art. 6 bis – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione verrà redatto nella forma del rendiconto per cassa e dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento.

Nell'ipotesi in cui ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, dovessero essere complessivamente superiori all'importo di € 220.000,00 (euro duecentoventimila/00), il bilancio di esercizio dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale del sodalizio e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora l'Associazione dovesse maturare ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, pari o superiori ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00), il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.L.vo 3 luglio 2017, n.117 ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale così redatto dovrà essere pubblicato nel sito internet dell'Associazione.



Art. 7 – Distribuzione di utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

Art. 7 bis – Libri sociali

L'Associazione terrà i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei Soci;
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, in cui verranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'eventuale Collegio di Sorveglianza.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) saranno tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera e) del comma 1, sarà tenuto a cura dell'eventuale dell'organo di controllo.

I Soci avranno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale si esprimerà in merito entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- presentare domanda all'Associazione, compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- accettare le norme del presente Statuto;



- versare la quota associativa.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. La deliberazione, adottata entro il termine di sessanta giorni, è comunicata all'interessato ed, in caso di ammissione, annotata nel libro dei Soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, la deliberazione è motivata.

Colui che ha proposto la domanda può, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 9 - Diritti e doveri dei Soci

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'Associazione. I Soci hanno il dovere di difendere nel campo sociale, civile e sportivo il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale ai quali l'Associazione aderisce o dovesse essere affiliata.

Art. 10 - Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione :

- per recesso fatto pervenire in forma scritta alla Presidenza;
- per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- per decesso;
- per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli, entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

A carico dei Soci possono essere altresì adottati i provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato al Socio, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. Il Socio ha diritto di presentare proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 11 - Anno sociale

~ 6 ~

Two handwritten signatures in blue ink are present at the bottom right of the page. The first signature is more legible and appears to read 'Giovanni...'. The second signature is more stylized and less legible.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 – Organi sociali

Gli Organi dell'Associazione sono :

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio di Sorveglianza;
- il Revisore Legale dei Conti.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'eventuale Collegio di Sorveglianza che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma del codice civile e dell'eventuale Revisore Legale dei Conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 14 - Diritti di partecipazione

Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad esercitare un solo voto. Ogni Socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro Socio, il quale peraltro non potrà essere portatore di più di una sola delega.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art. 15 - Compiti dell'Assemblea

~ 7 ~

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is 'Giovanni Anelli' and the second is 'Pavese'.

L'Assemblea :

- delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, sull'indirizzo generale dell'attività e sulla gestione dell'Associazione;
- approva, annualmente, il bilancio di esercizio, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti dell'eventuale Collegio di Sorveglianza;
- nomina e revoca l'eventuale Revisore Legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle istanze di riesame delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di rigetto delle domande di ammissione al sodalizio;
- approva eventuali regolamenti attuativi dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 16 - Convocazione

L'Assemblea deve essere convocata una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso le stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'Assemblea in sessione ordinaria e straordinaria avviene a mezzo posta ordinaria o posta elettronica agli indirizzi, rispettivamente, di residenza o di posta elettronica dei Soci, con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni. L'invio della convocazione implica la presunzione della sua ricezione da parte del destinatario, salvo prova contraria da parte di questi.



Art. 17 - Validità assembleare

Tanto l'Assemblea ordinaria, che quella straordinaria saranno valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Diversamente, l'Assemblea straordinaria necessita, comunque, della presenza di almeno un terzo dei Soci per la sua regolare costituzione.

Su richiesta del singolo Socio, è garantita la possibilità di partecipazione all'Assemblea da remoto in forza di strumenti informatici e secondo modalità stabilite in apposito regolamento.

Art. 17 bis – Revoca degli organi dell'Associazione

Ai fini della sua validità, la deliberazione di revoca di membri del Consiglio Direttivo o dell'eventuale Collegio di Sorveglianza dovrà contemplare altresì la nomina di corrispondenti nuovi membri dell'organo.

Il membro nominato in sostituzione di quello revocato durerà in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Le medesime regole valgono per la deliberazione di revoca dell'eventuale Revisore Legale dei Conti.

Art. 18 - Modifiche di Atto costitutivo e Statuto

Le eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri e nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente, e nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario.



Tutti i componenti dell'organo sono scelti tra i Soci e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Segretario redige i verbali di riunione del Consiglio Direttivo, li sottoscrive unitamente al Presidente ed è responsabile della loro conservazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni. Si riunisce periodicamente almeno quattro volte all'anno e, straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il Presidente. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a mezzo posta ordinaria o posta elettronica agli indirizzi, rispettivamente, di residenza o di posta elettronica dei Soci, con un preavviso minimo non inferiore ai sette giorni. L'invio della convocazione implica la presunzione della sua ricezione da parte del destinatario, salvo prova contraria da parte di questi.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'assunzione di obbligazioni e l'effettuazione di pagamenti superiori all'importo di € 2.000,00 (euro duemila/00) sono validamente deliberate con il voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni :

- cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- attua le delibere dell'Assemblea;
- delibera circa gli investimenti utili o necessari allo svolgimento dell'attività statutaria; in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio delibera in merito all'acquisto o alla vendita di attrezzature, di impianti, di automezzi, di aeromobili, di imbarcazioni e di ogni altro bene, purché strumentale all'attività istituzionale;
- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci;
- predispone il bilancio di esercizio da presentare all'Assemblea, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- stabilisce le quote che i Soci devono versare annualmente;



- designa i collaboratori preposti alle varie attività;
- convoca l'Assemblea ordinaria e le eventuali Assemblee straordinarie;
- delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

Art. 21 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne segue le deliberazioni.

Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio. Il Presidente può impegnare l'Associazione sul piano patrimoniale e può effettuare pagamenti solo in conformità a previa delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

Il Presidente cessato dalla carica per scadenza naturale del mandato è socio onorario di diritto del sodalizio.

Art. 22 - Collegio di Sorveglianza

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00 (euro centodiecimila/00);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: € 220.000,00 (euro duecentoventimila/00);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità,

l'Associazione dovrà nominare un Collegio di Sorveglianza composto da tre membri. La nomina dovrà avvenire da parte dell'assemblea dei Soci entro il termine di sessanta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'obbligo di nomina; a tal fine, il superamento dei limiti di cui al primo comma è accertato in virtù di approvazione del bilancio di esercizio.



Il Collegio di Sorveglianza dura in carica per 3 (tre) anni, nel proprio seno elegge il Presidente ed i suoi componenti sono rileggibili. La convocazione del Collegio di Sorveglianza avviene a mezzo posta ordinaria o posta elettronica certificata agli indirizzi, rispettivamente, di residenza o di posta elettronica dei Soci, con un preavviso minimo non inferiore ai sette giorni. L'invio della convocazione implica la presunzione della sua ricezione da parte del destinatario, salvo prova contraria da parte di questi.

Ai componenti del Collegio di Sorveglianza si applica l'articolo 2399 del codice civile. Almeno uno dei componenti dell'organo deve possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile.

L'obbligo di nomina del Collegio di Sorveglianza cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui al primo comma non vengono superati.

Il Collegio di Sorveglianza vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

Il Collegio di Sorveglianza esercita, inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 della medesima normativa. Il bilancio sociale darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio di Sorveglianza.

I componenti del Collegio di Sorveglianza possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 bis - Revisore Legale dei Conti

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00 (euro unmilionecentomila/00);

~ 12 ~



b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000,00 (euro duemilioniduecentomila/00);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità,

l'Associazione dovrà nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro. La nomina dovrà avvenire da parte dell'Assemblea dei Soci entro il termine di sessanta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'obbligo di nomina; a tal fine, il superamento dei limiti di cui al primo comma è accertato in virtù di approvazione del bilancio di esercizio.

L'obbligo di cui al primo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Art. 23 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 24 - Settori e sezioni

L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica, disciplinati da specifici regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito



l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano il D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117 e le altre leggi vigenti che regolano il Terzo Settore, nonché le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto cesserà i propri effetti allo spirare dell'ultimo giorno del periodo di imposta in cui verrà adottata l'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10 del D.L.vo n. 117 del 2017, o, se posteriore, allo spirare dell'ultimo giorno del periodo di imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli artt. 45 e seguenti del medesimo D.L.vo n. 117 del 2017.

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is written in a cursive style and appears to read 'G. Sella'. The second signature is also cursive and appears to read 'D. Sella'.